

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
E PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI ED VANTAGGI
ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E ENTI AI SENSI
DELL'ART.12 L.241/1990.**

Sommario

<u>TITOLO I PRINCIPI GENERALI.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 1 PRINCIPI E FINALITA'</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 DEFINIZIONI</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO, CONTRIBUTI, E VANTAGGI ECONOMICI.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE.....</u>	<u>4</u>
<u>TITOLO II — NORME PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 5 PRINCIPI.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 6 SOGGETTI BENEFICIARI.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 7 MODALITA' DI RICHIESTA.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 8 MODALITA' DI UTILIZZO DEL PATROCINIO</u>	<u>5</u>
<u>TITOLO III - NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI E PER L' ATTRIBUZIONE DI</u>	
<u>VANTAGGI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI AI SENSI DELL' ART.12 L.241/1990 E SS. MM.</u>	<u>7</u>
<u>Art. 9 PRINCIPI.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 10 SOGGETTI BENEFICIARI</u>	<u>7</u>
<u>Art. 11 ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 12 MODALITA' DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 13 EROGAZIONE.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 14 RENDICONTAZIONE.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 15 ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 16 CONVENZIONI.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 17 APPLICAZIONE DEL D. LGS 33 DEL 14 MARZO 2013.....</u>	<u>10</u>

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 PRINCIPI E FINALITA'

1. L'Unione Comunale, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà e con i propri principi statutari, riconosce e promuove il valore politico, economico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative senza scopo di lucro operanti sul proprio territorio. Promuove, inoltre, il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i., nonché delle vigenti disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.
3. L'Unione Comunale assicura il proprio riconoscimento ad iniziative meritevoli di attenzione e supporto per la crescita culturale, civile e sociale della comunità.
4. L'Unione Comunale eroga i benefici economici di cui al precedente comma 2 nell'esercizio della propria autonomia assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali e di promozione dello sviluppo della comunità amministrata.
5. I provvedimenti di attribuzione dei contributi e dei vantaggi economici devono essere ispirati al principio di responsabilizzazione del beneficiario nel corretto utilizzo delle pubbliche risorse economiche, strumentali e/o strutturali concesse.

Art. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) patrocinio: l'adesione simbolica dell'Unione Comunale ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la comunità e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per l'Unione Comunale, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;
- b) contributo: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.
- c) vantaggio economico: l'attribuzione di benefici diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa.

Le tipologie di intervento sopra riportate possono essere concesse sia per l'attività ordinaria del soggetto richiedente che per iniziative o progetti particolari.

Art. 3 CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO, CONTRIBUTI, E VANTAGGI ECONOMICI

1. Il patrocinio, i contributi ed i vantaggi economici possono essere concessi per attività, iniziative e progetti con le seguenti caratteristiche:

- a) che siano finalizzati alla crescita e alla valorizzazione della comunità locale, dell'Unione comunale e del suo territorio;
- b) che siano aperti al pubblico;
- c) dai quali non derivino utili per il soggetto promotore o che non abbiano scopo di lucro;
- d) che siano realizzati sul territorio dell'Unione;

2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, possono essere previsti, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione in relazione alla specificità dei settori di intervento ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Il patrocinio e contributo possono essere concessi in via straordinaria per iniziative che si svolgono fuori dal territorio dell'Unione nel caso in cui ne promuovano comunque il prestigio, la storia, l'arte e la cultura.

4. In deroga al comma 1 lettere b) e c), l'Amministrazione dell'Unione Comunale può concedere il patrocinio per iniziative a pagamento, quando ricorra uno dei seguenti casi:

- a) quando gli utili siano devoluti in beneficenza con l'impegno a presentare documentazione dell'avvenuto versamento;
- b) quando l'iniziativa ha caratteristiche tali da promuovere il prestigio dell'Unione comunale, la sua storia, l'arte, la cultura, le tradizioni;
- c) per la realizzazione di interventi a favore dell'Unione Comunale, del suo territorio o dei cittadini, con l'esatta descrizione dell'intervento e l'indicazione della sua valorizzazione economica;

Art. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché disciplinati da specifiche disposizioni legislative e oggetto di apposita e separata regolamentazione:

- a) le sovvenzioni, i contributi, gli ausili economici in genere e gli interventi assistenziali che l'Unione eroga a persone bisognose residenti nel territorio comunale;
- b) gli interventi a favore di famiglie di studenti nell'ambito dell'assistenza scolastica e del diritto allo studio;
- c) i contributi relativi ad attività di cooperazione internazionale, decentrata, promozione della pace;
- d) interventi a sostegno delle emergenze umanitarie, solidarietà con comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione dell'Unione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

2. E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659).

TITOLO II — NORME PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 5 PRINCIPI

1. Il patrocinio e la contestuale autorizzazione all'utilizzo del marchio dell'Ente è concesso dalla Giunta dell'Unione con propria deliberazione.
2. Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:
 - a) che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura o che abbiano fini di lucro fatto salvo quanto previsto dall'art.3 comma 4;
 - b) che siano promosse da partiti, movimenti politici o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per il finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - c) non coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente;
 - d) organizzate da soggetti il cui rappresentante legale ricopre una carica istituzionale all'interno dell'Ente.
3. Il patrocinio può essere revocato su iniziativa della Giunta dell'Unione senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.
4. Qualora il patrocinio venisse utilizzato impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 6 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono richiedere il patrocinio:
 - a) enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino gli enti locali;
 - b) enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere sociale, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico ed economico che operano senza finalità di lucro;
 - c) istituzioni sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche ed economiche di interesse comunale, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ordini e collegi professionali, Università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale;
 - g) persone fisiche
 - e) soggetti con finalità di lucro solo nei casi di cui all'art.3 comma 4;

Art. 7 MODALITA' DI RICHIESTA

Per la concessione del patrocinio deve essere presentata domanda al Presidente dell'Unione utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito internet dell'ente e disponibile presso gli uffici relazioni con il pubblico dei comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa.

Il patrocinio deve essere richiesto dal soggetto organizzatore, di norma, almeno 15 gg. prima della data di effettuazione dell'iniziativa, manifestazione e/o progetto ai quali la richiesta si riferisce.

Art. 8 MODALITA' DI UTILIZZO DEL PATROCINIO

1. Il riconoscimento del patrocinio autorizza ad apporre lo stemma dell'Unione su tutte le comunicazioni esterne relative all'iniziativa patrocinata.

Deve, inoltre, essere riportata la dicitura "*con il patrocinio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino*".

2. La concessione del patrocinio di cui al presente articolo non comporta in modo automatico la messa a disposizione gratuita di strutture o servizi di pertinenza dell'Ente fermo restando le agevolazioni previste dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dal Regolamento sulle imposte comunali in materia di pubbliche affissioni e pubblicità vigenti.

3. L'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.

TITOLO III - NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI AI SENSI DELL'ART.12 L.241/1990 E SS. MM.

Art. 9 PRINCIPI

1. L'Unione Comunale opera il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici ad associazioni ed enti di cui alla L. 241/90.

L'erogazione dei contributi è vincolata alla presentazione di specifiche richieste secondo le modalità di seguito indicate.

2. La Giunta dell'Unione, nell'ambito dell'attività di formazione del bilancio di previsione e/o di programmazione può stabilire, come atto di indirizzo, le attività prioritarie e di intervento al fine di indirizzare i relativi contributi

Art. 10 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario:

a) enti pubblici o privati che:

- esercitino, senza fini di lucro, le loro attività in favore della popolazione dell'Unione e/o che organizzino iniziative di particolare interesse per la comunità locale;
- siano caratterizzati da impegno sociale e umanitario a favore della comunità locale esercitato senza fini di lucro;
- svolgano una attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'ente e del suo territorio.

b) gli enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs 117 del 3 luglio 2017;

c) le società e le associazioni sportive dilettantistiche formalmente costituite.

Art. 11 ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT

1. Ai fini dell'individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi senza scopo di lucro operanti nel territorio dell'Unione e delle rispettive sfere di competenza e tematiche è istituito un apposito Albo delle organizzazioni no profit.

Sono iscritte automaticamente all'albo dell'Unione Comunale tutte le associazioni iscritte al Registro Nazionale unico del Terzo Settore, già iscritte agli albi regionali, secondo le modalità prevista all'art. 54 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 "Codice Terzo Settore".

In relazione ad istanze di Patrocinio o contributo presentate all'Unione Comunale, le associazioni iscritte all'albo dell'Ente non sono obbligate a presentare il proprio statuto o atto costitutivo, a meno che questi non siano stati oggetto di modifiche.

L'Unione comunale si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa per il completamento della pratica.

2. L'albo delle associazioni, redatto e aggiornato su supporto cartaceo e pubblicato sul sito Internet dell'Unione Comunale, è consultabile da tutti i cittadini.

Art. 12 MODALITA' DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

1. L'Unione individua annualmente le risorse finanziarie da destinare per la concessione di contributi economici ad enti ed associazioni.
2. Per accedere ai contributi, agli ausili e ai sussidi in genere di cui al presente Regolamento, il soggetto interessato deve inoltrare domanda all'ufficio competente dell'Unione Comunale entro il 31 marzo e comunque non oltre due mesi antecedenti l'iniziativa per la quale si richiede il contributo, utilizzando il modello presente sul sito dell'Unione Comunale e disponibile presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico.
3. La richiesta di contributo dovrà essere corredata dalla previsione di spesa relativa all'attività per la quale viene richiesto il contributo, con indicazione di eventuali entrate derivanti da altri finanziatori.
4. L'istruttoria delle domande di contributo è effettuata dal Responsabile del settore dell'intervento al quale l'iniziativa si riferisce, che ne dà comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione individuato dall'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

Art. 13 EROGAZIONE

1. I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino alla misura massima dell'80% dei costi effettivi e documentabili del bilancio complessivo dell'oggetto della richiesta di contributo.
2. La liquidazione del contributo avviene dopo la realizzazione dell'iniziativa o comunque a conclusione dell'annualità di riferimento e su scorta della rendicontazione di cui al successivo articolo.
3. Per lo svolgimento di particolari iniziative, dietro presentazione di richiesta adeguatamente motivata, la Giunta dell'Unione può deliberare che l'erogazione del 50% della somma stanziata a contributo avvenga antecedentemente alla realizzazione dell'iniziativa.
4. Resta esclusa dall'applicazione del comma 1 del presente articolo la concessione di benefici e contributi di importo non superiore ad Euro 500,00, da rendicontarsi per l'intera somma concessa.

Art. 14 RENDICONTAZIONE

1. A conclusione dell'iniziativa per la quale è stato richiesto e concesso il contributo, e, comunque, non oltre i due mesi successivi a quello in cui si è svolta l'iniziativa riconosciuta finanziabile, i beneficiari sono tenuti a presentare all'amministrazione:

- a) Relazione dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa, con la descrizione delle attività effettivamente svolte, sottoscritta dal legale rappresentante;
- b) Rendiconto della totalità delle spese sostenute e delle entrate percepite sottoscritto dal Legale Rappresentante;
- c) Copie di fatture o altro documento fiscale attestante la spesa sostenuta;

Il contributo sarà liquidato nella misura massima del 80% delle spese documentate. Resta esclusa l'applicazione del presente comma per i casi di cui all'art. 13 comma 4.

2. Nel caso in cui, ai sensi del comma 2 art.13, l'evento per il quale sia stato anticipato il 50% del contributo, non dovesse più essere realizzato, il soggetto richiedente dovrà:

- a) con tempestività darne comunicazione all'Amministrazione indicando compiutamente le ragioni;
- b) restituire all'Unione la somma percepita entro trenta giorni dalla data prevista per la manifestazione soppressa.

La mancata restituzione della somma percepita comporta l'esclusione da qualsiasi beneficio economico per un periodo di tre anni.

3. Nel caso di provvidenze concesse per l'attività annuale, i beneficiari sono tenuti a presentare all'amministrazione:

- a) copia del bilancio consuntivo sottoscritto dal Legale Rappresentante;
- b) dichiarazione relativa all'assoggettabilità o meno dei contributi alla ritenuta d'acconto;
- c) relazione sull'attività svolta.

Art. 15 ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI

1. Ai sensi del presente regolamento, l'Unione può concorrere alla realizzazione di attività e/o iniziative di soggetti terzi anche attraverso l'attribuzione di vantaggi economici indiretti ovvero prestazione di servizi e concessione agevolata dell'uso di immobili.

2. Le domande di attribuzione di vantaggi economici indiretti, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere presentate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico almeno un mese prima della realizzazione dell'attività e/o iniziative.

3. Le domande devono essere redatte in base al modulo predisposto dall'Amministrazione dell'Unione Comunale, indirizzate al Responsabile del settore dell'intervento al quale l'iniziativa si riferisce e devono contenere, a pena di inammissibilità, tutti i dati e documenti ivi previsti.

4. L'istruttoria delle domande è effettuata dal Responsabile del Settore al quale l'iniziativa si riferisce, che procede alla verifica presso i servizi competenti riguardo alla disponibilità di beni o servizi e ne dispone la concessione.

5. Coerentemente con quanto previsto all'art. 71 D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 "Codice Terzo Settore", l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino può concedere in comodato beni mobili ed immobili di proprietà – non utilizzati per fini istituzionali – agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

I beni culturali immobili di proprietà dell'ente, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.

La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione.

6. L'assegnazione di spazi ai sensi del presente regolamento è una forma di attribuzione di vantaggi economici, che vengono determinati figurativamente, considerando le potenzialità di rendimento economico degli spazi.

Art. 16 CONVENZIONI

1. La domanda e la documentazione di cui ai precedenti artt.li 11 e 13 non sono, tuttavia, necessarie laddove l'erogazione del contributo e/o vantaggio economico da parte del Comune sia previsto in specifiche convenzioni o accordi fra l'amministrazione e il soggetto beneficiario.

2. In applicazione degli artt. 55 e 56 del citato D. Lgs 117/2017 questa Unione Comunale, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5 del medesimo decreto,

assicura il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e sottoscrizione di apposite convenzioni finalizzata allo svolgimento di servizi di interesse generale, con le organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionali da almeno sei mesi, se più favorevoli del ricorso al mercato.

Tali soggetti sono individuati mediante procedure comparative riservate ai medesimi nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.

Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 17 APPLICAZIONE DEL D. LGS 33 DEL 14 MARZO 2013

In applicazione di quanto previsto all'art. 26 del D. Lgs. 33/2013 recante “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” questa amministrazione garantisce la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, quale condizione legale di efficacia dei provvedimenti medesimi.